

N. 537 di rep.

N. 235 di racc.

**Costituzione di società  
per azioni unipersonale**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2015 (duemilaquindici),  
il giorno 21 (ventuno)  
del mese di aprile,  
in Milano, in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Novate Milanese, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Saraceni Luca**, nato a Reggio Calabria il 15 agosto 1974, domiciliato per la carica in Milano, via Monte di Pietà 15, non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico e, come tale, in legale rappresentanza della società costituita in Italia, di nazionalità italiana e disciplinata secondo il diritto italiano denominata:

**"CNRC International Holding Italy S.p.A."**

con sede legale in Milano, via Monte di Pietà 15, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 09057800964, iscritta al REA di Milano al n. 2065686, capitale sociale euro 50.000,00 i.v., statutariamente munito degli occorrenti poteri per quanto infra.

E, quindi, detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo

**stipula e conviene quanto segue.**

**1.) (Costituzione - Sede - Durata)** - Viene con il presente atto costituita dalla società **"CNRC International Holding Italy S.p.A."** come sopra rappresentata, una società per azioni unipersonale denominata:

**"CNRC Marco Polo Holding S.p.A."**

avente sede legale in Milano, inizialmente in via Monte di Pietà 15 e con durata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

**2.) (Oggetto)** - La Società ha per oggetto l'esercizio non nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni in altre Società quotate o non quotate nonché il finanziamento ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle Società o Enti nei quali partecipa.

La Società potrà inoltre esercitare le attività strumentali e connesse a quella svolta.

Il tutto con tassativa esclusione dell'esercizio di qualunque attività riservata a particolari categorie di società dai Decreti Legislativi n. 385/1993 (art. 106) e n. 58/1998.

**3.) (Statuto)** - La qui costituita società sarà retta e funzionerà secondo le norme tutte dello statuto sociale che si compone di 15 (quindici) articoli e che, letto da me notaio al Comparsante, da questo approvato e quindi firmato con me notaio, al presente si allega sotto **"A"** quale sua parte inte-

grante e sostanziale.

4.) (**Capitale sociale**) - Il capitale sociale iniziale della qui costituita società è determinato in euro 50.000,00 (cinquantamila/00), diviso in n. 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna, aventi caratteristiche e modalità di emissione e circolazione ai sensi degli Articoli 6 (sei) e 7 (sette) del sopra allegato statuto sociale, e viene sottoscritto integralmente in denaro dalla società costituente "CNRC International Holding Italy S.p.A."

Si dà atto che detto capitale iniziale, pari ad euro 50.000,00, risulta integralmente versato, ai sensi di legge, presso la banca ING Luxembourg SA come da ricevuta di versamento di deposito rilasciata in lingua inglese dalla banca stessa in data 21 aprile 2015 che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto "B" unitamente alla traduzione in italiano della stessa, traduzione pure fatta e confermata da me notaio che, come il Comparsente, conosco la lingua inglese.

5.) (**Organo amministrativo**) - La qui costituita società sarà inizialmente amministrata da un Amministratore Unico, che rimarrà in carica per tre esercizi sino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), nella persona del signor Bai Xinpeng nato a Shanxi (Repubblica Popolare Cinese) il 13 agosto 1968, CF. BAUXPN68M13Z210J, domiciliato per la carica presso la sede della qui costituita società e munito dei requisiti previsti dalla legge.

L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri di cui all'Articolo 10 (dieci) comma 9 (nove) del sopra allegato statuto sociale ed è investito della rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio con firma libera ai sensi dell'articolo 10 (dieci) comma 15 (quindici) dello statuto sociale.

6.) (**Collegio Sindacale e revisione legale dei conti**) - A comporre il Collegio Sindacale - investito anche dell'attività di revisione legale dei conti fino a diversa deliberazione assembleare - per i primi 3 (tre) esercizi, e così sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette) sono chiamati:

\* quali **Sindaci Effettivi**:

- **Litido Domenico**, (Presidente del Collegio Sindacale) nato a Taranto il 23 giugno 1969, CF: LTDDNC69H23L049M, domiciliato per la carica presso lo Studio Associato sito in Bologna, via Andrea Costa 160, iscritto al registro dei revisori contabili DM 15 ottobre 1999 - Gazzetta Ufficiale n. 87, IV serie speciale, 2 novembre 1999;

- **Tronconi Alessandra**, nata a Forlì il 24 luglio 1967, CF: TRNLSN67L64D704B, domiciliata per la carica presso lo Studio

Associato sito in Bologna, via Andrea Costa 160, iscritto al registro dei revisori contabili DM 12 aprile 1995 - Gazzetta Ufficiale n. 31 bis, 21 aprile 1995;

- **Quaiotti Federico**, nato a Occhiobello (RO) il 18 dicembre 1975, CF: QTTERC75T18F994Y, domiciliato per la carica presso lo Studio Associato sito in Bologna, via Andrea Costa 160, iscritto al registro dei revisori contabili DM 23 gennaio 2003 Gazzetta Ufficiale n. 8, IV serie speciale, 28 gennaio 2008;

\* quali **Sindaci Supplenti**:

- **Rulli Roberto**, nato a Bassano del Grappa (VI) il 17 novembre 1967, domiciliato per la carica presso lo Studio Associato sito in Firenze, Viale N. Machiavelli 29 C.F. RLLRRT67S17A703N, iscritto al Registro dei Revisori Legali, DM 25 novembre 1999 - Gazzetta Ufficiale - Supplemento straordinario - 4° serie speciale n. 100 del 17 dicembre 1999;

- **Adami Cesare**, nato a Modena l'8 gennaio 1969, CF: DMACSR69A08F257X, domiciliato per la carica presso lo Studio Associato sito in Bologna, via Andrea Costa 160, iscritto al registro dei revisori contabili DM 2 febbraio 2001 - Gazzetta Ufficiale n. 13, 13 febbraio 2001,

tutti cittadini italiani e muniti dei requisiti di legge.

Ai componenti del Collegio Sindacale viene riconosciuto un compenso da calcolarsi sulla base delle previsioni e dei criteri del D.M. n. 140/2012 (cd. Decreto Parametri).

**7.) (Utili)** - Gli utili saranno ripartiti secondo quanto previsto dall'articolo 13 (tredici) del sopra allegato statuto sociale.

**8.) (Esercizi sociali)** - Gli esercizi sociali chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici).

**9.) (Adempimenti)** - Il Componente viene espressamente autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della qui costituita società e ad apportare al testo del presente atto e dell'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste anche per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese o dalle competenti Autorità.


**10.) (Spese)** - Si espone in euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) l'importo globale approssimativo delle spese di costituzione poste a carico della società.

Del presente ho dato lettura al componente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciotto e dieci omessa per sua espressa dispensa la lettura dell'allegato B.

Consta di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine sei e della settimana sin qui.

F.to Luca Saraceni

F.to Andrea De Costa notaio



## STATUTO

### TITOLO I DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DOMICILIO SOCI – DURATA

#### Articolo 1 - Denominazione

È corrente una società per azioni denominata: "CNRC Marco Polo Holding S.p.A."

#### Articolo 2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'articolo 111 -ter delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali (quali, ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi, uffici di rappresentanza, magazzini e depositi), ovvero di deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato, purché nel territorio nazionale.

#### Articolo 3 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci per quel che attiene i loro rapporti con la Società, ivi incluso il loro numero di fax, è quello risultante dal Libro dei Soci.

#### Articolo 4 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'esercizio non nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni in altre Società quotate o non quotate nonché il finanziamento ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle Società o Enti nei quali partecipa.

La Società potrà inoltre esercitare le attività strumentali e connesse a quella svolta.

Il tutto con tassativa esclusione dell'esercizio di qualunque attività riservata a particolari categorie di società dai Decreti Legislativi n. 385/1993 (art. 106) e n. 58/1998.

#### Articolo 5 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

### TITOLO II CAPITALE ED AZIONI

#### Articolo 6 - Capitale ed Azioni

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 50.000,00, è suddiviso in numero 50.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 ciascuna e potrà essere aumentato e sottoscritto proporzionalmente dai soci ex art. 2441 del codice civile, in una o più volte, mediante conferimenti in natura e/o di crediti e/o con capitalizzazione delle riserve disponibili, in base alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

L'aumento del capitale può avvenire con conferimento anche non proporzionale in denaro o beni in natura o crediti, osservate le disposizioni di legge.

Potranno essere effettuati finanziamenti da parte dei soci da regolarsi secondo la legge in vigore. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa di volta in volta applicabile in materia.

Le azioni sono liberamente trasferibili salvo quanto previsto al successivo articolo 7.

Ai sensi dell'art. 2346 comma 1, salvo che la legge non imponga altrimenti, è esclusa l'emissione di certificati azionari incorporanti le azioni rappresentative del capitale sociale della Società.

#### Articolo 7 - Diritto di prelazione

7.1 Il socio che volesse trasferire il diritto di proprietà di una o più delle proprie azioni (di seguito "Socio Venditore"), dovrà darne preventiva comunicazione scritta a tutti gli altri soci inviando lettera raccomandata (di seguito "Comunicazione") all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

7.2 Nella comunicazione dovranno essere precisati:

(a) il nominativo del terzo acquirente;

(b) il numero delle azioni offerte; e

(c) il prezzo convenuto per ogni azione, con l'indicazione, ove questo non fosse interamente rappresentato da danaro, del suo controvalore in denaro, fermo restando che eventuali termini e condizioni ulteriori eventualmente pattuite tra il Socio Venditore ed il terzo non saranno impegnative per gli altri soci che eserciteranno la prelazione.

7.3 Gli altri soci avranno diritto di acquistare tutti e non parte dei titoli offerti, allo stesso prezzo indicato nella Comunicazione.

7.4 Qualora uno qualsiasi degli altri soci intenda esercitare il diritto di prelazione dovrà darne comunicazione al Socio Venditore, con espressa dichiarazione della propria intenzione di esercitare il diritto di prelazione, a mezzo raccomandata A.R., entro 30 giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione, con copia al presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto il diritto di prelazione si intenderà rinunciato.

7.5 Qualora più soci abbiano esercitato la prelazione, i titoli offerti saranno acquistati dagli stessi in proporzione alle rispettive partecipazioni alla Società.

7.6 Le disposizioni di questo articolo si applicheranno anche al trasferimento di diritti di opzione, di obbligazioni convertibili e di altri

titoli o diritti che attribuiscono al cessionario il diritto di divenire socio della Società o comunque di esercitare il diritto di voto nelle assemblee della Società.

7.7 Qualora il corrispettivo dei titoli offerti non fosse interamente rappresentato da danaro, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) contestualmente all'esercizio della prelazione, e pertanto entro e non oltre la scadenza del termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione, ciascun socio che abbia esercitato la prelazione può chiedere, nella stessa Comunicazione relativa all'esercizio del diritto di prelazione, che il valore in denaro del corrispettivo non costituito da danaro dei titoli sia determinato da un esperto ("Arbitro") scelto di comune accordo tra il socio che abbia esercitato la prelazione e il Socio Venditore ovvero, in mancanza di accordo entro sette (7) giorni da tale richiesta, dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente;
- b) l'Arbitro avrà la più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e potrà chiedere alle parti, alla società e a terzi informazioni e documenti necessari per l'espletamento dell'incarico;
- c) nell'effettuare la sua determinazione l'Arbitro procederà ex art. 1349, primo comma, del codice civile e dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni in società operanti in analoghi settori.
- d) la determinazione dell'Arbitro dovrà essere comunicata al Socio Venditore, al socio che ha esercitato il diritto di prelazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società entro sessanta (60) giorni dall'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitro e sarà definitiva e vincolante per tutti i soci interessati;
- e) il compenso e le spese dell'Arbitro saranno ripartite in modo paritario tra il socio che ha esercitato la prelazione ed il Socio Venditore;
- f) entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione dell'Arbitro, il socio che ha esercitato il diritto di prelazione avrà la facoltà di rinunciare all'acquisto dei titoli al prezzo determinato dall'Arbitro, a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi al Socio Venditore, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. In tal caso, il compenso e le spese dell'Arbitro saranno a carico esclusivo del socio rinunciante;
- g) la prelazione si intenderà esercitata ad un prezzo complessivo da pagarsi in denaro corrispondente alla somma della parte del corrispettivo costituito da danaro e del valore in denaro, come indicato nella comunicazione o come sopra determinato dall'Arbitro, di quella parte non costituita da danaro.

7.8 In caso di esercizio del diritto di prelazione, il trasferimento delle azioni e il contestuale pagamento del prezzo dovranno essere effettuati entro il 30° giorno successivo alla comunicazione della determinazione da parte dell'Arbitro o alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, nel caso in cui non sia stata fatta richiesta di determinazione da parte dell'Arbitro.

7.9 In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione entro la scadenza dei termini indicati nei commi precedenti, il Socio Venditore potrà trasferire liberamente le azioni secondo i termini e le condizioni contenute nella Comunicazione inviata agli altri soci entro 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, quarto comma, o successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 7, settimo comma, lettera (f).

### TITOLO III OBBLIGAZIONI

#### Articolo 8 - Obbligazioni

L'organo amministrativo può deliberare l'emissione di obbligazioni nominative o al portatore determinandone le modalità e condizioni di emissione, nei limiti dell'art. 2412 c.c. L'assemblea straordinaria delibera l'emissione di obbligazioni convertibili e ne determina il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione.

### TITOLO IV

#### Articolo 9 - Assemblea

9.1 L'assemblea si tiene presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea è convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dai soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, entro 180 giorni. In tali casi l'organo amministrativo dovrà segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

9.2 Per essere ammessi all'assemblea i soci devono essere iscritti nel libro dei soci.

9.3 La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero in uno dei seguenti quotidiani a) Il Corriere della Sera; b) La Repubblica; c) Il Sole 24 Ore o d) La Stampa, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

9.4 In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, la convocazione dell'assemblea sociale può essere effettuata mediante invio ai soci, ai componenti dell'organo amministrativo e ai componenti del collegio sindacale di convocazione a mezzo:

(a) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

(b) fax munito del rapporto di ricezione;

purché la convocazione raggiunga il suo destinatario almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione e di ciò risulti prova.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno ed indicare la data e il luogo di svolgimento dell'assemblea e la data della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

9.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.

9.6 È ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'avviso di convocazione potrà indicare i luoghi, anche fuori dalla sede sociale, collegati per teleconferenza o videoconferenza, nei quali i soci partecipanti potranno affluire.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è regolarmente rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente

informato.

9.7 L'assemblea si costituisce validamente e delibera, in sede ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, con la maggioranza del capitale sociale. In sede straordinaria l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, si costituisce validamente con i due terzi del capitale sociale e delibera in prima ed in seconda convocazione con voti che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

9.8 Sono fatte salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche inderogabili maggioranze e in ogni caso le delibere in materia di nomina delle cariche sociali, per l'approvazione del bilancio e per la revoca delle cariche sociali a cui si applicano le maggioranze previste dalla legge.

9.9 L'assemblea ordinaria delibera su tutte le materie riservate alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.

9.10 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni convertibili in azioni, sull'aumento di capitale, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

9.11 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo quando eventualmente previsto dal presente statuto per particolari categorie di azioni.

9.12 Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea nei limiti di quanto prescritto dall'art. 2372 del codice civile.

## TITOLO V

### Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

10.1 La società può essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo la determinazione dei soci all'atto della nomina.

10.2 Nel caso venga nominato il Consiglio di Amministrazione qualora, per qualsiasi causa vengano a mancare, prima della scadenza del mandato, almeno 2 (due) degli amministratori in carica, decade l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Gli amministratori rimasti in carica possono, nelle more, compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

10.3 Qualora venisse a cessare la totalità degli amministratori si applicherà l'art. 2386, comma 5, del codice civile.

10.4 Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, salvo che l'assemblea deliberi diversamente all'atto della nomina.

10.5 Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

10.6 Il consiglio di amministrazione si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne viene fatta richiesta da almeno un consigliere o dal collegio sindacale.

10.7 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

10.8 Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

10.9 L'organo amministrativo delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari e/o opportuni all'attuazione ed al raggiungimento dell'oggetto sociale.

10.10 Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nel rispetto delle norme del presente statuto.

10.11 Il consiglio di amministrazione può altresì nominare uno o più vicepresidenti e designare un segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

10.12 Nell'ipotesi di nomina di uno o più amministratori delegati e/o di un comitato esecutivo, i primi o i membri del comitato esecutivo dovranno riferire con cadenza almeno semestrale (salva l'ipotesi di cadenza più ravvicinata se tale eventualità sarà stabilita nella delibera di consiglio attributiva delle deleghe) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e da sue eventuali controllate.

10.13 La carica amministrativa, anche per i consiglieri muniti di delega e/o componenti il comitato esecutivo, si intende gratuita, salvo contraria deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci, la quale potrà anche fissare un compenso globale che il consiglio di amministrazione deciderà come ripartire, anche con riferimento agli amministratori ai quali vengano attribuite particolari cariche.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

10.14 L'organo amministrativo può nominare direttori, istitori e procuratori negoziali, anche fra i dipendenti della società, delegando ai medesimi il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della società.

10.15 La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico ed al/ai consigliere/i delegato/i se nominati, nei limiti delle loro deleghe.

10.16 Il Consiglio viene convocato dal presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal vice-presidente o da un amministratore delegato, con lettera raccomandata o fax o e-mail da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e ai sindaci, e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax o e-mail da spedirsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

10.17 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche a mezzo di sistemi di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla decisione sugli argomenti affrontati.

10.18 Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento o rinuncia, dal vice-presidente o da un amministratore delegato, se nominato, ovvero, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

10.19 L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori con le modalità previste dall'art. 2391 del Codice Civile

10.20 Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti, anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno.

10.21 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione si fanno constare con verbale firmato dal presidente e dal segretario della seduta.

## TITOLO VI

### Articolo 11 - Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti.

11.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e funziona ai sensi di legge.

11.12 Nel caso in cui il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, del Codice Civile eserciti la revisione legale dei conti della società, il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

11.13 Le riunioni del collegio sindacale potranno tenersi anche in teleconferenza o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione di tutti i partecipanti ed essi abbiano la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, nella trattazione degli argomenti discussi. Il collegio sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il Segretario.

11.14 Per tutto quanto non esplicitamente previsto si rinvia al Codice Civile ed alla normativa in materia di organo di controllo e di revisione legale dei conti.

## TITOLO VII

### Articolo 12 - Recesso

12.1 I soci potranno esercitare il diritto di recesso nei casi e secondo i termini e le modalità previsti dalla legge.

12.2 E' comunque escluso il diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso o votato contro le deliberazioni riguardanti:

- (a) l'introduzione o rimozione di qualsivoglia vincolo relativo alla circolazione delle azioni;
- (b) la proroga della durata della società.

## TITOLO VIII

### Articolo 13 - Bilancio e Utili

13.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede, ai sensi di legge, alla formazione del bilancio.

13.2 Dagli utili netti risultanti dal bilancio annuale deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sino che questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale.

13.3 Il residuo verrà utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea, e per quegli altri scopi che l'assemblea stessa riterrà più opportuni o necessari.

13.4 I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si intendono prescritti a favore della società.

## TITOLO IX

### Articolo 14 - Scioglimento e Liquidazione

14.1 Addivenendosi in qualunque tempo allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

## TITOLO X

### Articolo 15 - Disposizioni Finali

15.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia di società per azioni.

F.to Luca Saraceni

F.to Andrea De Costa notaio

Our ref.: CACUA/4096/JD


**BLOCKING CERTIFICATE**

Studio Notarile Marchetti  
 AGNELLO,18  
 MILANO  
 ITALY

At the request of Mr Luca SARACENI, in his capacity of representative of **CNRC INTERNATIONAL HOLDING ITALY SPA**, a company incorporated under the laws of Italy on April 15, 2015, having its registered office at Via Monte di Pietà, Milan, Italy, we, **ING LUXEMBOURG SA**, having its registered office at L-2965 LUXEMBOURG, 52, route d'Esch, hereby certify that an amount of **EUR 50.000,00 (FIFTY THOUSAND EUROS)** has been transferred to the bank account **LU49 0141 5551 3150 0000** opened in the name of **CNRC MARCO POLO HOLDING SPA** in view of the share capital of the Company under formation to be paid up.


This amount shall remain blocked in the said account until evidence is shown that the Company has been successfully incorporated.

This amount shall be at the disposal of the Company after the notary deed has been drawn up, based on a copy of the articles of association and/or certificate of the notary, mentioning the incorporation of the Company and the identity of the persons having valid powers to act on behalf of and represent the Company, as well as the receipt of the specimen of duly authorised signatures on the account and provided further that the identification formalities provided by the law of 12<sup>th</sup> November 2004 relating to anti money laundering such as amended and the subsequent regulation have been successfully fulfilled.



Luxembourg, April 21, 2015.

ING LUXEMBOURG S.A.

  
 Johan DE BREUCKER  
 Corporate  
 Institutional Banking

  
 Athanassios MIRLIS  
 Corporate & Institutional Banking

N. 536 di rep

Certifico io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Novate Milanese, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia fotostatica in un mezzo foglio è conforme all'originale documento da essa riprodotto, esibitomi e da me reso all'esibitore.

Milano, li

21 (ventuno) aprile 2015 (duemilaquindici)

*Andrea De Costa*



ING

Our ref.: CACUA/4096/JD

**CERTIFICATO DI BLOCCO**

Studio Notarile Marchetti  
Via Agnello, 18  
Milano  
Italia

Come richiesto dal Sig. Luca Saraceni, in qualità di legale rappresentante di **CNRC International Holding Italy S.p.A.**, società di diritto italiano, con sede in Monte di Pietà 15, diamo atto che un importo pari a **Euro 50.000 (cinquantamila euro)** è stato trasferito sul conto corrente bancario **LU49014155513150000** aperto in nome di **CNRC Marco Polo Holding S.p.A.**.

Il predetto importo rimarrà vincolato sul tale conto corrente fino a che sia data evidenza dell'intervenuta costituzione della Società.

Il predetto importo sarà a disposizione della Società successivamente alla redazione del relativo atto notarile di costituzione, sulla base di una copia dell'atto costitutivo e/o di un estratto notarile, che dia atto della costituzione della Società e identifichi i soggetti aventi i poteri necessari per agire per conto della e rappresentare la Società, nonché del ricevimento dello *specimen* di firma sul conto e purché siano state adempiute le ulteriori formalità previste dalla legge del 12 Novembre 2004, come successivamente modificata, e dai relativi regolamenti in merito alle disposizioni anti riciclaggio.

Lussemburgo, 21 aprile 2015

ING LUXEMBOURG SA

Per esattezza della traduzione  
Milano, 21 aprile 2015

Andrea De Coste





Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano

Firmato Andrea De Costa

Nel mio studio , 22 aprile 2015

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

